

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 122 DEL 04 NOVEMBRE 2011

Oggetto: Risoluzione contratto stipulato con la Roche SpA – Rep. 11/09 limitatamente al lotto n. 25 (Granisetron 3mg 1ml siringa IM)

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola C1";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art. 6 della L.R. n. 28 del 24/12/2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art.1 della L.R. n. 4 del 15/03/2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione

delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

-che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti; alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con determinazione dirigenziale n. 83 del 16.12.2008 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di "Farmaci - Procedura Negoziata", tra i quali il lotto n. 25 ("Granisetron 3mg 1ml siringa IM – AIC 028093033") alla ditta Roche Spa;

- che relativamente al lotto citato è stato stipulato in data 09.02.2009, Rep. 11/09, apposito contratto con la ditta Roche Spa la quale, al momento della aggiudicazione commercializzava, relativamente al suddetto principio attivo, la specialità medicinale "KYTRIL siringa pre-riempita 3mg/1ml – AIC 028093033";

ATTESO

- che con note prot. Soresa E012523 del 18.10.2011 e E013152 del 02.11.2011 la Roche Spa ha comunicato, a seguito di parere negativo espresso dalle Autorità centrali Europee (EMA) per quanto riguarda l'utilizzo delle siringhe preriempite per uso intramuscolare, di avere cessato la commercializzazione e la distribuzione del prodotto "KYTRIL siringa pre-riempita 3mg/1ml – AIC 028093033", così come da indicazioni ricevute dall'AIFA e pubblicate sulla G.U. n. 123 del 22.10.2011,

- che l'art. 8 del sopraindicato contratto prevede espressamente la risoluzione dell'appalto in presenza di comportamenti dell'impresa che concretino inadempimento alle obbligazioni del contratto;

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitegli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2011

DETERMINA

1- DI PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO stipulato in data 09 febbraio 2011 Rep. 11/09 con la Roche Spa limitatamente al lotto n. n. 25 ("Granisetron 3mg 1ml siringa IM – AIC 028093033");

2- DI PORRE IN ESSERE tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione contrattuale;

3- DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta Roche Spa.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco Tancredi)

